



Allegato "B"

[Previsto dall'art. 5, comma 6 D.L. n° 22/97]

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- D 1** Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D 2** Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3** Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4** Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc)
- D 5** Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D 9** Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10** Incenerimento a terra
- D 11** Incenerimento in mare
- D 12** Deposito permanente
- D 13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D 14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D 15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti).